

M.M. no. 39 concernente la richiesta d'autorizzazione a intraprendere e/o stare in lite, e/o transigere, e/o compromettere con il Comune di Lavertezzo, rispettivamente con la Repubblica e Cantone Ticino, a norma dell'art. 13 lett. l) LOC.

Locarno, 19 gennaio 2018

Al Consiglio Comunale

Locarno

Egregio Signor Presidente, Gentili Signore e Egregi signori Consiglieri Comunali,

vi sottoponiamo per esame e decisione la domanda di autorizzazione a intraprendere e/o stare in lite, e/o transigere, e/o compromettere con il Comune di Lavertezzo, rispettivamente con la Repubblica e Cantone Ticino, a norma dell'art. 13 lett. l) LOC.

I. Cronologia dei fatti:

1. In data 15 giugno 2010 il Dipartimento delle finanze e dell'economia, tramite l'ufficio imposte alla fonte, notificava al Municipio di Locarno il consueto conteggio con riparto e assegnazione allo stesso Comune dell'imposta comunale relativa all'esercizio 2009. Giusta il citato conteggio veniva assegnato al Comune di Locarno il seguente importo.

<i>“ Al vostro Comune spettano secondo i conteggi definitivi</i>	<i>fr: 2'806'395.80</i>
<i>./ Acconti versati</i>	<i>fr: 1'960'000.00</i>
<i>./ Storni art. 113 correnti</i>	<i>fr: 83'740.80</i>
<i>Netto a vostro credito</i>	<i>fr: 762'655.00”</i>

2. Come di consueto, ritenuto che i conteggi relativi all'imposta alla fonte in prima battuta risultano molto spesso imprecisi e soggetti a rettifiche, nel corso dei mesi successivi all'allestimento del conteggio di cui al punto 1, lo stesso Ufficio delle imposte alla fonte, procedeva ad effettuare come ogni anno una serie di operazioni di storno tra diversi Comuni. Tali operazioni erano motivate ai sensi dell'art. 277 cpv. 3 LT, con “*errori di riparto*”o con errate indicazioni del Comune in cui il lavoratore interessato aveva fatto la sua prestazione.

Le operazioni di storno che hanno interessato il Comune di Locarno per il periodo 2009 sono le seguenti:

- In data 25 giugno 2010 l'Ufficio imposte alla fonte procedeva con lo storno dal Comune di Locarno e relativo accredito al Comune di Tenero, di complessivi CHF 1'371.00 con motivazione: “*la contribuente C. lavora a Tenero*”;
- In data 26 luglio 2010 l'Ufficio imposte alla fonte procedeva allo storno dal Comune di Lavertezzo e relativo accredito al Comune di Locarno, di ben complessivi CHF 304'561.60 con motivazione “*errore di riparto*” riguardante l'imposta derivante dai dipendenti della spettabile G. (società che come noto è situata nel Comune di Locarno);

- In data 26 luglio 2010 l'Ufficio imposte alla fonte procedeva allo storno dal Comune di Lavertezzo e relativo accredito al Comune di Locarno, di un ulteriore non trascurabile importo di complessivi CHF 442'333.85 con motivazione "errore di riparto" riguardante l'imposta derivante dai dipendenti della spettabile T. (anch'essa situata nel Comune di Locarno);
 - In data 3 agosto 2010 l'Ufficio imposte alla fonte procedeva allo storno dal Comune di Ascona e relativo accredito al Comune di Locarno, di complessivi CHF 48'152.20 con motivazione: "errore di riparto" riguardante l'imposta derivante dai dipendenti della spettabile A.;
 - In data 6 agosto 2010 l'Ufficio imposte alla fonte procedeva allo storno dal Comune di Locarno e relativo accredito al Comune di Collina D'oro, di complessivi CHF 2'483.00 con motivazione "errore di riparto" riguardante l'imposta derivante dai dipendenti della spettabile Y. (situata nel Comune di Collina D'oro);
 - In data 8 settembre 2010 l'Ufficio imposte alla fonte procedeva allo storno dal Comune di Lugano e relativo accredito a 9 Comuni di complessivi CHF 22'906.70, tra cui quello di Locarno per un importo di CHF 2'270.00, con motivazione "errore di riparto" riguardante l'imposta derivante dai dipendenti della spettabile CP..
3. In merito agli "errori di riparto" di cui sopra, va rilevato che sembra trattarsi di una costante che riguarda ogni anno contabile. In buona sostanza si tratterebbe di errori concernenti un'errata designazione del Comune dove sarebbe localizzato il datore di lavoro, derivanti da vicinanza geografica di Comuni e/o somiglianza della ragione sociale delle ditte coinvolte. Spesso l'errore concerne i territori che per ragioni storiche sono geograficamente discosti da Locarno, come appunto la porzione di territorio di Locarno adiacente a Lavertezzo, oppure la porzione di territorio di Locarno adiacente ad Ascona.
 4. Il documento che assegna l'imposta comunale di anno in anno si limita a descrivere l'importo totale spettante al Comune interessato (al netto di acconti versati e di precedenti storni), ed a fornire una lista dei datori di lavoro che hanno conteggiato imposte alla fonte. Tale documento, in alcun modo, permette dunque al Comune interessato, di procedere ad una verifica in merito alla correttezza del suddetto riparto "con cognizione di causa" sulla base di criteri oggettivi-matematici. In altre parole l'unico modo di procedere con un reclamo in merito al conteggio in questione, è quello d'inoltrare un reclamo cautelativo-sistematico, nel termine di 30 giorni giusta l'art. 286 LT. A mente del Municipio, quanto sopra rappresenta una lacuna del modo di procedere da parte dell'Ufficio delle imposte alla fonte. Il Municipio di Locarno, a seguito dei fatti qui riportati, a contare dall'assegnazione dell'imposta comunale dell'esercizio 2010, ha sistematicamente inoltrato anche per gli anni successivi, un reclamo cautelativo ai sensi dell'art. 286 LT. In ogni reclamo si precisa che: "*l'elenco dettagliato allegato all'assegnazione dell'esercizio (...) non ci fornisce purtroppo le garanzie e le informazioni che riteniamo indispensabili, per poter ritenere quindi corretta l'assegnazione in oggetto*".
 5. Il Comune di Locarno non ha impugnato il riparto/assegnazione dell'imposta comunale dell'esercizio 2009 nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione (notifica avvenuta come detto in data 15 giugno 2010), in quanto i servizi finanziari del Comune, come riportato al punto precedente, non erano a quel momento in condizione di poter verificare la correttezza dei conteggi riportati da ogni datore di lavoro situato su territorio comunale.

D'altro canto, il Municipio, nel rispetto del principio della buona fede (principio cardine del nostro ordinamento giuridico a maggior ragione trattandosi di rapporti tra enti pubblici), si attendeva dal Cantone, che, come ogni anno, avrebbe verificato ogni posizione e nel caso di errore di riparto, avrebbe provveduto agli storni del caso tra i Comuni interessati; ciò che, come si dirà nel seguito, è stato fatto solo in parte.

Ad ogni buon conto, pur non avendo inoltrato reclamo nei termini legali sanciti dall'art. 286 LT, i servizi finanziari del Comune di Locarno non hanno tenuto un atteggiamento passivo.

Al contrario: in data 6 luglio 2010, vale a dire pochi giorni dopo la notifica della decisione, come ogni anno, il Capo ufficio dei servizi finanziari della Città, ha inoltrato un E-mail all'attenzione dell'Ufficio imposte alla fonte, chiedendo informazioni in merito ai conteggi 2009: “ *Gentile signora xxxxx, come l'anno scorso, anche quest'anno mi permetto di chiederle delle spiegazioni in merito ad alcuni contribuenti, per i quali noto delle forti riduzioni rispetto all'anno precedente*”. In questa E-mail si pongono delle domande precise, indicando il nominativo di quattro contribuenti per i quali si erano notate importanti riduzioni rispetto al periodo 2008 e segnatamente per i contribuenti: A., G., T. e P. Significativa la risposta del Cantone, il quale conferma che vi sono stati errori riguardanti tutte le posizioni segnalate: in particolare per quanto riguarda A. si chiede se l'attività in questione si trova su territorio di Locarno o Ascona; per G. si conferma che vi è stato un errore di riparto che comporterà uno storno di CHF 304'561.60, per T. si conferma un errore di riparto che comporterà uno storno di CHF 442'333.85 e per P. si precisa che l'assegnazione di CHF 350'341.70 sarebbe stata conteggiata l'anno successivo. Ne consegue che è solo a seguito della richiesta di delucidazioni interposta dai servizi finanziari della città che il Cantone ha provveduto (per quanto riguarda i contribuenti T. e G.) agli storni qui riportati al pto. 2 del presente messaggio.

Purtroppo, come vedremo in seguito, il Cantone ha ommesso di procedere, per l'esercizio 2009, ad ulteriori storni in favore del Comune di Locarno, per ulteriori CHF 489'968.50. Il Municipio ha solo successivamente potuto prendere conoscenza di tali omissioni e di conseguenza non ha potuto interporre reclamo nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di riparto.

6. In data 6 giugno 2011, il Municipio, in considerazione di detta incertezza in merito al riparto dell'imposta comunale, invia al Cantone uno scritto con cui esorta formalmente alla collaborazione per poter approfondire la situazione: “ (...) *l'importo derivante dall'assegnazione dell'imposta alla fonte accreditata sul conto corrente Stato, rappresenta un'entrata importante per il nostro Comune che oscilla sui 3 milioni annui. (...) I nostri servizi finanziari procedono, una volta ricevuta la comunicazione circa l'assegnazione dell'imposta a delle verifiche che si limitano forzatamente a dei controlli di plausibilità, in particolare verificando eventuali importanti variazioni dell'imposta assegnata per le singole ditte rispetto all'anno precedente. (...) In considerazione degli importi in gioco (...) abbiamo ritenuto di effettuare degli approfondimenti supplementari. In allegato v'indichiamo quindi gli ambiti per i quali chiediamo la vostra collaborazione allo scopo di ottenere le informazioni di cui necessitiamo.*”
7. Alle richieste di cui sopra non è stato dato, da parte dell'Ufficio imposte alla fonte, alcun riscontro formale. Di conseguenza il Municipio, quando in data 27 giugno 2011 si vide notificare la decisione di assegnazione dell'imposta comunale 2010, si vide costretto come detto ad inoltrare reclamo cautelativo per tutelare i propri interessi e ricevere, da parte del

Cantone, una presa di posizione ufficiale e formale. Come già riportato in precedenza, anche per gli anni successivi è poi sempre stato inoltrato reclamo cautelativo.

8. In data 28 marzo 2012 il Comune di Lavertezzo, riferendosi al periodo contabile 2009, comunica al Municipio che: *“Nel corso dell’anno 2010 l’Ufficio delle imposte alla fonte ci ha accreditato erroneamente l’importo di CHF 722’998.10 (...) In seguito alla nostra segnalazione, avvenuta sempre nel corso dell’anno 2010, l’ufficio competente ci ha detratto con il conguaglio 2011 parte dell’accredito ricevuto per errore e più precisamente la somma di CHF 233’029.60. A tutt’oggi non siamo a conoscenza di quanto l’Ufficio delle imposte alla fonte procederà alle correzioni comunicate e che il saldo tuttora accantonato ammonta a CHF 489’968.50.”*

Preme qui precisare contestualmente che:

- Il Comune di Locarno è venuto a conoscenza di tale errore di riparto solo a seguito di tale scritto, avendo in precedenza ricevuto dal Cantone solo parziali informazioni di errori come risulta dal pto 5 del presente messaggio;
 - Il Comune di Lavertezzo, dopo aver comunicato e considerato l’importo ricevuto quale importo *“ricevuto erroneamente”*, comunica di avere accantonato l’importo di CHF 489’968.50.
 - Il suddetto scritto è stato inviato in copia all’Ufficio imposte alla fonte.
9. Non avendo ricevuto alcuna indicazione ufficiale da parte del Cantone in merito alle modalità di storno dell’importo di 489’968.50, il Municipio, in data 8 maggio 2013, chiede ufficialmente al Comune di Lavertezzo di procedere direttamente al rimborso dell’importo dovuto sul conto CCP intestato al Comune di Locarno.

In precedenza, il Municipio, aveva in due occasioni, per iscritto, invitato il Cantone a volere prendere posizione in merito a quanto sollevato da Lavertezzo. In particolare venivano richiesti lumi in merito alle modalità di storno, non escludendo neppure la possibilità che l’Ufficio delle imposte alla fonte procedesse con degli storni in occasione dei seguenti conteggi: *“ In considerazione del fatto che si tratta di importi ingenti, ci permettiamo sollecitare una vostra risposta che contempra in particolare un elenco dettagliato delle operazioni di storno effettuate tra i due Comuni tra gli anni 2010 e 2013 (...)”*.

10. Seguono poi una serie di incontri tra rappresentanti dei due Comuni interessati unitamente a funzionari dell’ufficio delle imposte alla fonte. In data 15 aprile 2015, il Comune di Locarno, accertato che il Cantone non aveva provveduto, per i periodi contabili successivi al 2009, ad operazioni di storno che potessero compensare l’importo versato erroneamente a Lavertezzo, invia uno scritto raccomandato a quest’ultimo, impartendo un termine di 30 giorni per il versamento di quanto accantonato. Tale scritto ha suscitato unicamente una risposta interlocutoria da parte del Comune di Lavertezzo, il quale si limita a preannunciare l’organizzazione di un nuovo incontro con i funzionari dell’ufficio dell’imposta alla fonte, senza peraltro fissare alcuna data in tal senso.

Finalmente in data 12 giugno 2015 ha luogo, presso il Comune di Lavertezzo, un incontro alla presenza dei rappresentanti del Cantone e dei due Comuni interessati. Il verbale riassuntivo di tale riunione, redatto il giorno seguente dal Segretario comunale di Locarno, porta la dicitura: *“Il presente verbale riassuntivo della discussione verrà intimato via e-mail alle parti e si darà per approvato se non perverranno richieste di modifica entro il prossimo 19 giugno 2015”*. In occasione di tale riunione, dopo aver preso atto che l’importo

riguardante l'erronea assegnazione dell'imposta comunale a Lavertezzo ammonta a CHF 489'968.50, si stabiliva che il Comune di Lavertezzo avrebbe formulato una proposta di rimborso a Locarno di tale cifra.

A distanza di un mese da tale riunione, non avendo ricevuto riscontro da parte di Lavertezzo, il qui ricorrente inoltra una richiesta formale scritta al Cantone, auspicando un intervento dell'ufficio competente presso Lavertezzo.

In data 7 settembre 2015, il Comune di Locarno inoltra un ulteriore scritto al Comune di Lavertezzo, impartendo un termine entro la fine del mese di settembre 2015 per formulare una proposta di rimborso.

Con scritto 24 settembre 2015, Lavertezzo, dopo che in precedenza aveva segnalato l'errore manifesto effettuato dal Cantone e dopo aver dichiarato per iscritto che aveva provveduto ad un accantonamento dell'importo erroneamente a lei accreditato, comunica che: *“L'esecutivo sta, tra l'altro, ancora adesso proseguendo con nuove verifiche. Non potremo pertanto ancora dare una risposta in merito a quanto sopra, fintanto che non si avranno i relativi risultati del caso.”*

A seguito di ciò, il Comune di Locarno inoltra al Comune di Lavertezzo uno scritto per fissare un ulteriore incontro risolutore, approfittando dell'occasione per intavolare anche altri discorsi e tematiche riguardanti i due Comuni. Lavertezzo risponde con scritto 29 ottobre 2015, annunciando di aver incaricato un consulente esterno ad effettuare ulteriori *“accertamenti del caso”*. Parallelamente si preannunciava un nuovo incontro che avrebbe potuto avere luogo non prima dell'inizio del 2016.

I contatti tra i due comuni riprendono con scritto del Comune di Locarno di data 14 marzo 2016, in cui si legge: *“ le tergiversazioni intercorse sinora, pur considerando l'importo rilevante, ci hanno stupiti, tanto più che vi avevamo da subito significato la nostra disponibilità a concedervi una dilazione su 10 anni per il rimborso”* e ancora: *“riteniamo che i documenti e le verifiche effettuate, come pure i vari incontri avuti in passato anche in presenza dei responsabili dell'ufficio imposte alla fonte, indicano chiaramente che la cifra di fr. 489'968.—spetta al Comune di Locarno, fattispecie da voi confermata tramite lettera del 28 marzo 2012.”*

La risposta del 31 marzo 2016 da parte di Lavertezzo così recita: *“vi comunichiamo che il nostro Esecutivo ha effettuato ulteriori accertamenti del caso, ed è giunto alla conclusione, che in base alla lettera datata 4 novembre 2014 dell'ufficio imposte alla fonte, la vertenza è da ritenersi liquidata.”* Lo scritto 4.11.2014 dell'ufficio imposte alla fonte menzionato e di cui il Comune di Locarno prendeva conoscenza per la prima volta con la ricezione della risposta del 31 marzo 2016 da parte di Lavertezzo a sua volta annunciava quanto segue: *“confermiamo che col conteggio dell'esercizio 2013 si è “sanata” la situazione creatasi negli anni precedenti, accrediti erronei negli anni correnti con storni degli anni precedenti, col Comune di Locarno”*.

Di conseguenza osserviamo quanto segue:

- Riteniamo che il Comune di Lavertezzo, non possa sottrarsi alla rifusione di quanto percepito a seguito di un errore di riporto invocando lo scritto *4 novembre 2014 dell'ufficio imposte alla fonte*. A tal proposito si constata che la data dello scritto in questione è addirittura antecedente di quasi un anno lo scambio di corrispondenza con cui i

rappresentanti di Lavertezzo dapprima confermano di riconoscere l'errore, poi si limitano a tergiversare ma certamente non negano di dovere rimborsare quanto percepito erroneamente: se la lettera 4 novembre 2014 del Cantone era inequivocabile, perché mai non è stata invocata subito per negare la rifusione dell'importo in questione?

- Le audizioni dei rappresentanti di Locarno e dell'ufficio dell'imposta alla fonte presenti alla riunione del 12 giugno 2015, potranno confermare che in tale occasione non è mai stato messo in discussione l'errore consistente nel mancato storno da parte del Cantone, bensì unicamente si è discusso in merito all'importo preciso spettante a Locarno, nonché la possibilità concessa da Locarno a Lavertezzo di un pagamento dilazionato su più anni.

- A prescindere da quanto sopra, deficitario il fatto che l'Ufficio dell'imposta alla fonte abbia inviato unicamente a Lavertezzo uno scritto, impreciso, mentre che verso Locarno, fino ad allora, non aveva dato seguito per iscritto alle numerose richieste di informazioni e collaborazione per ristabilire un riparto corretto dell'imposta comunale.

11. In data 20 maggio 2016, il Comune di Locarno, alla luce degli sviluppi illustrati al punto precedente, dopo aver esperito una nuova riunione con i funzionari dell'ufficio imposta alla fonte, invia una lettera a suddetto ufficio in cui si chiede conferma di quanto verbalmente discusso e in particolare che: *“ un aspetto importante da voi verbalmente confermato ai nostri funzionari lo scorso 2 maggio riguarda la vostra lettera a Lavertezzo del 4 novembre 2014 che abbiamo ricevuto in copia dal Municipio di Lavertezzo lo scorso 31 marzo; in effetti lo scritto non concernerebbe l'attribuzione dell'imposta 2009”*. Nello stesso scritto si procedeva ad elencare e sommare le singole posizioni di cui si compone l'importo di fr. 489'968.50 che da tempo il Comune rivendica. Detti parametri erano già stati ribaditi in precedenza verbalmente dai funzionari dell'ufficio imposte alla fonte.

Nello scritto 20 maggio 2016, da un punto di vista formale si pone anche l'accento sul fatto che sia stato interposto regolare reclamo contro l'assegnazione dell'imposta comunale dell'esercizio 2010 e seguenti, in quanto tali assegnazioni ponevano anche le correzioni riferite agli anni precedenti, fra cui il 2009; procedere prima, sulla base del semplice calcolo di riparto fornito dal Cantone, non era possibile, se non attraverso un ricorso cautelativo: *“ricordiamo che i dubbi sulle anomalie dei conteggi riguardanti il 2009 sono potuti sorgere solo a seguito dei riscontri avuti nell'ambito dell'assegnazione dell'esercizio 2010 e seguenti. Infatti, dalla sola documentazione fornita con l'assegnazione 2009, come pure negli anni precedenti, senza altre indicazioni che il vostro ufficio non forniva, non era possibile rilevare le dette discrepanze.”*

Il Comune di Locarno conclude tale scritto chiedendo formalmente all'Ufficio delle imposte alla fonte di voler procedere alle operazioni di storno, accreditando a Locarno gli importi concernenti le nove ditte indicate, per un importo complessivo di CHF 489'968.50. Come verrà analizzato nel seguito, da un punto di vista giuridico tale richiesta si fonda, in via principale, contestualmente ai reclami inoltrati a seguito delle assegnazioni successive al periodo 2009.

In via subordinata, sempre in tale scritto, si chiede di accertare la nullità della decisione/conteggio del 2009 in quanto contiene un errore-difetto grave ed evidente.

12. Chiamato ad esprimersi in merito allo scritto del Comune di Locarno di cui al punto precedente, il Comune di Lavertezzo si limitava a ribadire che in base alla lettera datata 4 novembre 2014 dell'ufficio imposte alla fonte la vertenza doveva ritenersi liquidata.

13. In data 1 dicembre 2016 il Municipio di Locarno inoltrava un sollecito all'ufficio dell'imposta alla fonte, ritenuto che questi non aveva ancora emanato una decisione. La decisione formale è pervenuta in data 9 dicembre 2016. L'ufficio dell'imposta alla fonte, pur constatando nuovamente che *“i datori di lavoro hanno erroneamente indicato quale Comune sede Lavertezzo anziché Locarno, con la conseguenza che la relativa quota parte comunale dell'imposta, pari a fr. 489'968.50, è stata appunto attribuita in prima istanza al Comune di Lavertezzo”* si limita a respingere per tardività la richiesta 20 maggio 2016 del Comune di Locarno, segnatamente limitandosi ad osservare che nei confronti della decisione di assegnazione 2009, *“nei suddetti termini ne Lavertezzo ne tantomeno Locarno hanno interposto reclamo, ne consegue che, scaduti infruttuosi i termini di impugnazione, la controversa decisione è cresciuta in giudicato.”* Contro questa decisione, il Comune di Locarno ha interposto ricorso alla Camera di Diritto Tributario (in seguito CDT).
14. Proprio recentemente il Comune di Locarno ha potuto verificare come dette affermazioni dell'Ufficio cantonale, almeno in parte, non corrispondono però agli atti ufficiali: almeno in quattro dei nove interessati, i datori di lavoro avevano indicato non “Lavertezzo” quale comune sede, ma la località “Riazзино”, che ben si sa non è un comune. Pertanto è il Cantone che, sbagliando, ha attribuito a Lavertezzo e non a Locarno i ristorni cui spettavano a quest'ultimo.
15. Per inciso va rilevato che il Municipio, oltre allo scritto 20 maggio 2016, con lettera 1 settembre 2016 ha pure interpellato il Lodevole Consiglio di Stato per una presa di posizione ufficiale, in applicazione anche dell'art. 179 LT secondo cui il *“Consiglio di Stato esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge per il tramite del Dipartimento competente”*.

Con pronta risposta del 12 ottobre 2016, il Governo Cantonale prende atto che nel termine di 30 giorni per l'inoltro di un'eventuale contestazione in merito a quanto attribuito, i Comuni sono coinvolti nella verifica della corretta attribuzione della quota-parte comunale d'imposta alla fonte, *“ (...) è impensabile che l'ufficio delle imposte alla fonte si sostituisca in tutto e per tutto ai Comuni in questo genere di controlli (...) Detto ciò, osserviamo che accade comunque raramente che un Comune si accorga di un errore (importo mancante o, come nella fattispecie, importo erroneamente attribuito) oltre il termine di reclamo di 30 giorni. In questi casi, il relativo storno può avvenire solo previa autorizzazione scritta da parte del Comune che ha beneficiato dell'attribuzione, autorizzazione che, nei pochissimi casi verificatisi, è sempre stata concessa.”*

Dal paragrafo testé citato scaturiscono due riflessioni importanti.

- Alla luce di quanto illustrato dal Consiglio di Stato, ci si chiede se esista effettivamente una base legale che impone al Cantone di disporre dell'autorizzazione scritta da parte del Comune che ha beneficiato dell'attribuzione, prima di procedere allo storno. Lo scritto del Governo Cantonale non fornisce alcuna indicazione in questo senso e le ricerche effettuate dal Municipio non hanno sortito esito alcuno. Si è quindi chiesto nell'ambito dell'attuale procedura presso la CDT l'edizione da parte del Consiglio di Stato della nota di protocollo riguardante questo scritto e l'indicazione in merito all'eventuale base legale. Qualora, come ha motivo di ritenere il Municipio, la richiesta di autorizzazione scritta da parte del Comune di Lavertezzo scaturisca unicamente da una prassi sprovvista di base legale è evidente che nulla osta allo storno in favore del Comune di Locarno da parte del Cantone previo accertamento della nullità della decisione impugnata.

- Lo stesso Consiglio di Stato da atto che, nell'ambito delle fattispecie analoghe verificatesi (errori scoperti dopo la decorrenza del termine di 30 giorni), non si è mai posto alcun problema per quanto riguarda l'operazione di storno di un importo attribuito erroneamente, in quanto i Comuni che avevano beneficiato dell'errore hanno sempre acconsentito allo storno stesso.

Dal detto scritto del Consiglio di Stato si viene anche a conoscenza, per la prima volta, di un elemento fattuale senz'altro rilevante: il Comune di Lavertezzo avrebbe constatato e comunicato all'ufficio dell'imposta alla fonte l'errata assegnazione dell'importo di fr. 489'968.50, oltre il termine di 30 giorni per l'inoltro del reclamo ancora nell'anno 2010, vale a dire ben due anni prima della comunicazione al Comune di Locarno del 28 marzo 2012. Inoltre, ritenuto che Lavertezzo aveva segnalato l'errata attribuzione oltre il termine per l'inoltro del ricorso, l'ufficio dell'imposta alla fonte aveva chiesto allo stesso Comune di emanare una risoluzione municipale che lo autorizzasse a procedere alle operazioni di storno in favore di Locarno. “ *A tale richiesta il Municipio di Lavertezzo aveva risposto negativamente, tramite mail, in data 22 settembre 2010*”.

16. L'ulteriore tesi sostenuta ultimamente dal Comune di Lavertezzo secondo la quale nulla sarebbe più dovuto a Locarno, poiché il Cantone avrebbe già recuperato da Lavertezzo la somma spettante alla Città, è stata formalmente smentita dai competenti organi del Cantone con scritto 12 gennaio 2018 (che si allega al presente messaggio). Dunque, l'importo rivendicato risulterebbe tuttora dovuto dal Comune di Lavertezzo.

II. Motivi alla base della richiesta di cui al presente messaggio:

17. Nel caso di specie, il Municipio, come detto, con scritto 20 maggio 2016 ha chiesto formalmente all'ufficio dell'imposta alla fonte lo storno in suo favore dell'importo di CHF 489'968.50.

Ha quindi chiesto in via principale per atti concludenti all'ufficio dell'imposta alla fonte di considerare tempestiva tale richiesta alla luce dei reclami inoltrati per tutti i periodi contabili successivi al 2009. In buona sostanza, il Comune ha chiesto di considerare che l'importo oggetto dell'errore di assegnazione venisse stornato, in quanto non contemplato nei periodi contabili successivi attraverso un'operazione di storno (successiva). In tal senso Locarno ha pertanto sistematicamente inoltrato reclamo nei confronti di tutti i periodi contabili successivi al 2009.

In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui tale richiesta fosse considerata tardiva alla luce del mancato inoltro del reclamo contro la decisione di assegnazione 2009, sempre per atti concludenti deve accertarsi **la nullità** delle decisioni di assegnazione 2009 dell'Ufficio imposta alla fonte riguardanti i Comuni di Locarno e Lavertezzo.

L'ufficio dell'imposta alla fonte dovrebbe pertanto emanare due nuove decisioni in merito all'assegnazione della quota parte dell'imposta alla fonte 2009 ai suddetti Comuni. Per quanto riguarda il Comune di Locarno il nuovo conteggio dovrà contemplare l'assegnazione di CHF 489'968.50 erroneamente assegnati a Lavertezzo.

18. Giusta consolidata dottrina e giurisprudenza, la nullità, ossia l'inefficacia assoluta, irrimediabile e rilevabile in ogni tempo, di una decisione amministrativa può essere ammessa solo eccezionalmente e, meglio, solo se il difetto è specialmente grave ed evidente. Una decisione può in particolare essere dichiarata nulla se il difetto è specialmente

grave e evidente o perlomeno facilmente individuabile e, inoltre, se l'annullamento non ha per conseguenza di mettere seriamente in pericolo la sicurezza del diritto (DTF 106 Ib 179; Scolari, Diritto amministrativo, vol. I, p. 139 e segg; Plüss/Schade/Walther, Kommentar zum aargauer Steuergesetz, Vol. 2, 3 edizione, Berna 2009, n. 51 ad Vorbemerkungen zu 172-200, p. 1665).

La nullità presuppone una violazione qualificata, ovvero crassa ed evidente del diritto materiale. Tipico è il caso quando nella notifica mancano i fattori imponibili o l'importo dovuto a titolo d'imposta o vengono imposte persone o entità che non sono soggetti fiscali (Känzig/Behnisch, Die direkte Bundessteuer, Vol III, pag. 199). Tale è il caso per analogia quando il soggetto fiscale manifestamente non è titolare del diritto, come nel caso in oggetto.

La nullità di una decisione si traduce generalmente in un'assenza totale di effetti giuridici. Non avendo nessun effetto giuridico, la decisione nulla non abbisogna, di regola, di essere annullata (Scolari, op. cit., pag. 139).

19. **Nel caso di specie, le decisioni di assegnazione della quota parte di imposta comunale - imposta alla fonte riguardanti Locarno e Lavertezzo per il periodo 2009 vanno, a mente di questo Municipio, considerate nulle. Le stesse contengono infatti un'importante violazione del diritto materiale.**

Il soggetto fiscale, nel caso concreto addirittura un Ente pubblico (Comune di Lavertezzo), che ha beneficiato indebitamente del cospicuo importo assegnato e in seguito versato per errore dal Cantone (CHF 489'968.50), non è manifestamente ed oggettivamente titolare del diritto.

Il difetto è particolarmente grave: priva infatti indebitamente l'ente pubblico Comune di Locarno di una cospicua entrata.

La decisione è particolarmente scioccante ed iniqua in quanto permette ad un soggetto, manifestamente non titolare del diritto, di beneficiare della stessa cospicua entrata e di disporne.

Il difetto è evidente: l'errore commesso è stato accertato da tutti gli agenti interessati e coinvolti: ovviamente dal Comune di Locarno, dall'ufficio imposte alla fonte, dal Consiglio di Stato, e anche dal Comune di Lavertezzo, il quale ha già nel corso del 2010 informato il Cantone dell'errore e, come visto, solo nel 2012 informato il Comune interessato. D'altro canto che le ditte interessate siano ubicate su territorio di Locarno e non di Lavertezzo era, ed è, un dato assolutamente oggettivo. L'ammontare dell'importo relativo all'errata assegnazione è stato da tutti confermato al centesimo, come emerge dalla copiosa documentazione agli atti presso la CDT.

La sicurezza del diritto non è in alcun modo messa in pericolo: come risulta in modo inequivocabile dallo scritto del lodevole Consiglio di Stato, il Comune di Lavertezzo, già prima del settembre 2010 era perfettamente in chiaro in merito al fatto che l'importo in questione era stato a lui assegnato per errore, tanto è vero che lo ha comunicato, prima di settembre 2010, all'ufficio imposta alla fonte e nel marzo 2012 al Comune di Locarno, precisando in seguito di aver provveduto ad accantonare la somma percepita per errore.

E' solo successivamente e volontariamente, come si evince dalla documentazione allegata, che lo stesso Comune decide di trattenere tale somma. Non ci sono pertanto né fraintendimenti né danni, se non a scapito del Comune di Locarno, dovuti alla sicurezza del diritto.

Non si può d'altra parte imputare al Comune di Locarno lacune ed errori manifesti di comportamento, con particolare riferimento ad un'eventuale e contestata mancanza di solerzia nel gestire la questione.

E' infatti perfettamente comprensibile che il Comune di Locarno, confortato dall'atteggiamento collaborativo, costruttivo manifestato in un primo tempo dal Comune di Lavertezzo (che addirittura aveva segnalato l'errore con tanto di importo esatto) e dal Cantone, non abbia in buona fede dubitato che sarebbe stata ripristinata una situazione conforme alla legalità.

Ciò che vale per un privato cittadino a maggior ragione deve valere per un Ente pubblico: entrambi sono protetti dalla fiducia che essi pongono nelle assicurazioni date loro dall'autorità o in un atteggiamento della stessa atto a suscitare precise aspettative (DTF 101 Ia 120; RDAT 1987 145 n. 65, allegato 23 pag. 126).

“ Buona fede è un concetto etico che la legge assume come giuridico. Significa coscienza di comportarsi da galantuomo. Il principio deve perciò essere osservato da ognuno: dall'autorità legislativa esecutiva giudiziaria e dai privati ” (Scolari, opera citata, pag. 93; DTF 108 Ib 377; 101 Ia 485).

Se l'atteggiamento del Municipio di Locarno nell'ambito dell'intera vicenda è caratterizzato dall'assoluta buona fede, purtroppo non si può dire altrettanto di quello finora dimostrato dal Comune di Lavertezzo.

20. Come anzidetto, attualmente e pendente presso la CDT una procedura amministrativa tendente all'annullamento e riforma delle decisioni dell'Ufficio Imposte alla fonte che porti al riconoscimento al Comune di Locarno dell'importo indebitamente trattenuto dal Comune di Lavertezzo.
21. Oltre alla procedura amministrativa, il Municipio ha iniziato una procedura esecutiva nei confronti del Comune di Lavertezzo, il quale al relativo precetto esecutivo ha interposto opposizione. Sarà pertanto verosimile che prossimamente, a migliore garanzia dei diritti del Comune di Locarno, il Municipio avvierà anche una procedura civile per indebito arricchimento nei confronti del Comune di Lavertezzo, cautelativamente anche nei confronti del Cantone.
22. Per una simile procedura, come pure per eventuali altre procedure che si rendessero necessarie a seguito dei fatti descritti, è necessario il consenso del Consiglio comunale. Infatti il valore litigioso eccede manifestamente l'importo di Fr 150'000.— oggetto della delega dal legislativo al Municipio secondo l'art. 9 cpv. 2 del regolamento comunale in materia di vertenze di natura civile (vedi art. 9 cpv. 1 lett. l) del regolamento comunale).

Alla luce di quanto precede, considerato che le rivendicazioni sostenute finora dal Municipio sono giustificate, richiediamo pertanto dell'autorizzazione a stare in lite con la relativa facoltà di transigere e compromettere.

Per questi motivi vi invitiamo a risolvere:

Al Municipio è accordata l'autorizzazione a intraprendere e/o stare in lite, e/o transigere, e/o compromettere con il Comune di Lavertezzo, rispettivamente con la Repubblica e Cantone Ticino, per tutte le procedure giudiziarie e esecutive che dovessero rilevarsi utili, a norma dell'art. 13 lett. 1) LOC in relazione al mancato storno per l'esercizio 2009 in favore del Comune di Locarno di CHF 489'968.50 di imposte alla fonte.

Con la massima stima.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Segretario:

ing. Alain Scherrer

avv. Marco Gerosa

Allegata: Comunicazione 12.01.2018 Ufficio imposte alla fonte

Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della Gestione

telefono
fax

Stabile Rondò
Via Franco Zorzi 36
091 814 75 71
091 814 75 79

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia
Divisione delle contribuzioni

Funzionario
incaricato

Scerpella

**Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo
6500 Bellinzona**

telefono
e-mail

091 814.75.77
CAMERA DI DIRITTO TRIBUTARIO
DEL TRIBUNALE DI APPELLO

RACCOMAMDATA
Lodevole
Camera di diritto Tributario
6901 LUGANO

ESIBITO 15 GEN. 2018

Bellinzona
12 gennaio 2018



Ns. riferimento

Vs. riferimento

**Incarto 80.2017.17
Ricorso presentato dal Comune di Locarno**

Onorevole Giudice,

nel merito del ricorso citato a margine, richiamate le nostre precedenti osservazioni e quanto espresso in sede di udienza, considerata la presa di posizione da parte del Comune di Lavertezzo apparsa sul quotidiano La Regione (e non del sindaco di Riazzino come freudianamente asserito dall'avv Borradori nella sua missiva del 19 dicembre 2017) come pure lo scritto alla vostra attenzione da parte del rappresentante del comune di Locarno, ci permettiamo ribadire quanto segue:

l'importo contestato attribuito al Comune di Lavertezzo in occasione della decisione di riparto relativa all'anno 2009 non è mai stato stornato, ritenuto che entro i termini di legge la mancata attribuzione rispettivamente l'errata attribuzione da parte dei datori di lavoro interessati non sono state contestate dal comune di Locarno e sono pertanto cresciute in giudicato.

A tal proposito ci permettiamo allegare una tabella dalla quale si evince che le operazioni di storno effettuate negli anni successivi, alle quali viene fatto riferimento nell'articolo apparso sulla quotidiano La Regione, riguardano imposte erroneamente attribuite a Lavertezzo relativamente agli anni 2010-2012 e non hanno pertanto nulla a che fare con l'ammontare oggetto del presente gravame.

Visto quanto sopra da parte nostra non possiamo che confermare quanto scritto in sede di osservazioni dall'ufficio giuridico della Divisione delle Contribuzioni e confermare quanto già espresso in sede di audizione.

Con la massima stima.

UFFICIO IMPOSTE ALLA FONTE E BOLLO
M. Scerpella, capoufficio

Allegato: citato

QUOTA PARTE IMPOSTA ALLA FONTE COMUNE DI LAVERTEZZO ANNI 2009/2013
(importi lordi)

ANNO	ACCREDITO	ACCREDITI ERRONEI	STORNI ANNO PRECEDENTE
2009	CHF 2'520'591.13	CHF 1'684'257.95	CHF 32'751.20
2010	CHF 2'671'061.47	CHF 1'373'533.52	CHF 746'895.45
2011	CHF 3'142'435.15	CHF 1'956'790.80	CHF 1'373'533.52
2012	CHF 3'460'058.14	CHF 1'841'518.90	CHF 1'956'790.80
2013	CHF 974'752.44	CHF 4'094.45	CHF 1'841'518.90

Dal dettaglio sopracitato si evince che nell'anno 2010, a fronte di un accredito erroneo di CHF 1'684'257.95 corrispondente a 29 registrazioni effettuate nell'anno 2009, si è proceduto unicamente allo storno di CHF 746'895.45 (2 registrazioni).
Per le restanti 27 registrazioni erronee dell'anno 2009, in virtù della presa di posizione del 22.09.2010 del Comune di Lavertezzo, non si è mai proceduto ad alcuna operazione di storno; d'altronde non sono state emesse e notificate le relative decisioni.

Bellinzona, 29.12.2017